

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001495 del 30/12/2024

Proponente:

UOC DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

Oggetto:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001626 del 30/12/2024 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA

Hash.pdf (SHA256):dae46bf90f896ffc69175cb749b6abb6f63a759cae4625081936094e26af1bdd

Firme digitali apposte sulla proposta:

Michaela CHIODINI, Enrico MARTELLI, Enrico MARTELLI, Luigi SICILIA

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nicola NARDELLA)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

Allegato atto differimento termini 2025.pdf

(hash:e9cf29570c3deeb9703201a0f79ac568467cab99791aaeeb49625933e18daa1d)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Differimento del termine di scadenza degli accordi contrattuali con le Strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra- ospedaliera residenziali e semiresidenziali.

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria..”* ed in particolare
 - a) l’art. 8-ter comma 1 lettera c) in cui è previsto che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, e il relativo esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate ad autorizzazione;
 - b) gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, a cui l’art.15, comma 1 lettera a) della L. n. 118/2022 ha sostituito il comma 7, e 8 –quinquies, cui è stato aggiunto il comma 1-bis dall’art.15, comma 1 lettera b), n.1) della L. n. 118/2022;
- la Legge Regionale n. 11/2015 recante *“Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* ed in particolare gli artt. 117 *“Autorizzazioni sanitarie”* e 118 *“Accreditamento istituzionale”*;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 9 recante *“Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie”*;
- il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n. 10 recante *“Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”* novellato dal R.R. 24 novembre 2023, n. 8 *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al [regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10](#) (Disciplina in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e disciplina della selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali in attuazione del DM 19/12/2022”*;
- il Regolamento Regionale n. 2/2022 recante *“Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera”* e s.m.i. di cui al Regolamento Regionale n. 1/2023 recante *“Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)”*, al Regolamento Regionale n. 3/2023 recante *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)”* e al Regolamento Regionale n.4/2024 recante *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631/2022 recante *“Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268/2022 recante *“Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali”* e la Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 3933 del 26.4.2022 *“DGR 268/2022. Pubblicazione nel BUR dell’Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali sottoscritto dalle parti”*;
- il DPCM 12.1.2017 recante *“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* e nello specifico l’art. 30 riferito all’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e l’art. 34 riferito all’assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708/2009 recante “*Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore –tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative”*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 409/2023 recante “*Piano integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2022-2024 – Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie territoriali*”;
- il DM Ministero della Salute 19 dicembre 2022 recante “*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”;
- il DM Ministero della Salute 26 settembre 2023 recante “*Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”;
- il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. Con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis che recita “*Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.*”;

PRESO ATTO

della legge 16 dicembre 2024, n. 193 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024 entrata in vigore il 18 dicembre 2024, che all’art 36 dispone quanto segue: “*Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026*”.

RICORDATO CHE

in riferimento alla stipula degli accordi contrattuali, il novellato R.R n. 10/2018 all’art. 11-bis “*Selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali*” dispone il rinvio al comma 1-bis dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, nonché il rinvio e il recepimento del DM 19/12/2022;

RITENUTO

che essendo stata sospesa l’efficacia dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 si ritiene che possano continuare ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate

CONSIDERATO

che, comunque, per l'individuazione delle strutture private ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sussiste la necessità di garantire procedure eque trasparenti e non discriminatorie nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche richiamati dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione, come previsto dalla Legge 241/1990, artt. 1 e 12, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i.

ATTESO

- che è ad oggi ancora in corso il procedimento di cui al punto 7 della D.G.R. n. 465 del 22.5.2024 *“Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semi residenziali”*,
- che si è in attesa delle Linee Guida di cui al punto 5 per la definizione delle tariffe entro i limiti “base” e “massimo” di cui all'accordo tariffe 2024 e degli schemi regionali di accordi contrattuali standardizzati per ciascuna tipologia di struttura di cui al R.R. 2/2022, come stabilito al punto 6 del suddetto accordo;
- che il punto 8 della D.G.R. 465 stabilisce che *successivamente al rilascio della disposizione regionale di autorizzazione all'esercizio, le Aziende USL applicano le tariffe di cui al punto 1 imputando gli importi ivi indicati alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura socio sanitaria ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del r.r. 2/22*;

RICHIAMATA

la Delibera del Direttore Generale n. 732 del 28 giugno 2024 con cui è stato differito al 31.12.2024 il termine di scadenza degli accordi con le Strutture private sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale;

RICHIAMATA

la Delibera del Direttore Generale n. 703 del 20 giugno 2024 con la quale è stato differito, tra l'altro, al 31.12.2024 il termine di scadenza dell'accordo avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera con la struttura privata “Villa Cecilia”;

CONFERMATO CHE

occorre garantire gli attuali livelli assistenziali e la prosecuzione dei piani personalizzati per i soggetti ricoverati, occorre dare continuità agli accordi contrattuali, in scadenza al 31.12.2024, con le strutture private sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale;

RITENUTO

pertanto che occorre disporre il differimento del termine di scadenza fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali all'esito delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati accreditati gestori di strutture sociosanitarie per l'assistenza territoriale extraospedaliera richiamate anche dall'art.11bis del R.R. n. 10/2018 e comunque, al momento, non oltre 30.6.2025;

TENUTO CONTO

che, in virtù delle clausole di adeguamento inserite negli accordi di cui viene differito il termine di scadenza, è garantita l'applicazione di quanto stabilito al punto 8 della DGR 465/2024;

RILEVATO CHE

i costi, derivanti dall'adozione del presente provvedimento, verranno sostenuti dai Centri di Risorsa interessati, per la parte di spettanza, con i budget assegnati nel Bilancio Preventivo 2025, per i quali dovranno essere previsti i necessari incrementi, al fine di garantire l'attuazione dei programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali nelle Strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

RILEVATO ALTRESI'

che la Struttura "Villa Cecilia", con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 8610 del 6 agosto 2024, è stata autorizzata all'esercizio come "struttura residenziale di riabilitazione extraospedaliera classificata come RD4.1" e, pertanto, è risultata essere in possesso dei requisiti aggiuntivi e di classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera;

RITENUTO CHE

conseguentemente, anche in adesione alle modalità aziendali di gestione delle altre strutture socio-sanitarie destinatarie delle disposizioni di cui alla DGR. n. 465/2024, di riconoscere in capo al Distretto del Trasimeno la competenza giuridica ed economica nella gestione dei rapporti contrattuali con la struttura "Villa Cecilia", con sede il località Passignano sul Trasimeno (PG), a decorrere dal 1 gennaio 2025, in capo, sino al 31.12.2024 alla UOC Risorse Umane Trattamento Giuridico ed economico personale dipendente e convenzionato" cui afferiscono gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502 per l'acquisto di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dal privato accreditato;

RICHIAMATO

l'art. 36 della Legge 16 dicembre 2024 , n. 193 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - "Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale" – che dispone*"al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8 -quater , comma 7, e 8 -quinquies , comma 1 -bis , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8 -quater , comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza ..."*

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento

- viene pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, a cura delle Direzioni dei Distretti e del Dipartimento Salute Mentale;
- è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

DATO ATTO CHE

il Dirigente firmatario del provvedimento, nel proporre la presente proposta di Delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente

Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. DIFFERIRE il termine di scadenza degli accordi contrattuali - di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale - stipulati con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra- ospedaliera residenziali e semiresidenziali, afferenti ai Distretti e al Dipartimento Salute Mentale fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali all'esito delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati accreditati gestori di strutture sociosanitarie per l'assistenza territoriale extraospedaliera richiamate anche dall'art.11bis del R.R. n. 10/2018 e comunque, al momento, non oltre 30.6.2025;
2. CONFERMARE che le previsioni di cui al punto 8. della DGRU n. 465/2024 trovano attuazione in virtù delle clausole di adeguamento delle tariffe applicate in caso di variazioni disposte dalla Regione, inserite negli accordi di cui viene differito il termine di scadenza;
3. ASSEGNARE al Distretto del Trasimeno la competenza giuridica ed economica nella gestione dei rapporti contrattuali con la struttura "Villa Cecilia", con sede in località Passignano sul Trasimeno (PG), a decorrere dal 1 gennaio 2025, in capo, sino al 31.12.2024 alla UOC Risorse Umane Trattamento Giuridico ed economico personale dipendente e convenzionato", cui afferiscono gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502, per l'acquisto di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dal privato accreditato;
3. RINVIARE a successivi atti, da adottarsi non oltre il 28 febbraio 2025, nelle more dell'emissione delle Linee Guida regionali in ordine alla definizione delle tariffe tra il limite minimo e massimo, agli schemi di accordi contrattuali standardizzati per tipologia di struttura e agli eventuali criteri per una scelta equa, trasparente e non discriminatoria, l'adozione di un avviso aperto esplorativo rivolto all'individuazione di soggetti privati accreditati che intendano sottoscrivere accordi contrattuali ex art. 8 quinquies Decreto Legislativo n. 502/1992 per la gestione delle strutture sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera insistenti negli ambiti territoriali dei Distretti di questa Azienda sanitaria;
4. DARE MANDATO alle Direzioni dei Distretti e al Direttore del Dipartimento Salute Mentale di notificare il presente provvedimento alle strutture di rispettivo riferimento, acquisendo dalle stesse formale riscontro per accettazione.

Il Dirigente

Armonizzazione attività amministrative territoriali
Dr.ssa Michaela Chiodini

Il Dirigente della UOC

Gestione delle attività amministrative territoriali
Dr. Enrico Martelli

